RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 27

Archivio centrale delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni

E' istituito presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale, tenuto in modalita' telematica, delle citazioni a giudizio disciplinare, delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 26, adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina. Con regolamento del Ministro della giustizia adottato su proposta del Consiglio nazionale forense, sono disciplinate le modalita' di trasmissione da parte dei consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi alle citazioni a giudizio disciplinare e a tutti i provvedimenti disciplinari irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni nonche' le modalita' di trasmissione da parte dei consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonche' le modalita' di accesso all'archivio. L'accesso all'archivio centrale telematico e' riservato, oltre che al Consiglio nazionale forense, ai consigli dell'ordine, alla Cassa forense e ai consigli distrettuali di disciplina.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	II — Albi, elenchi e registri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-27-archivio-centrale-delle-decisioni-disciplinari-e-delle-decisioni-su

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it